


COMUNI DI : CELLERE (VT) E PIANSANO (VT)

Centrale Solare "Uliveto Agrivoltaico del Lazio" da 64.898,64 kWp



Proponente: **SKI 16 S.R.L.**

Via Caradosso N. 9 - 20123 Milano (MI)



Investitore agricolo
superintensivo :



OXY CAPITAL ADVISORS S.R.L.

Via A. Bertani, 6 - 20154 Milano - Italia

Partner:

Titolo: Certificato di Destinazione urbanistica



N° Elaborato: 95

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista:

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase
Arch. Alessandro Visalli

Collaboratori:

Agr. Rosa Verde
Arch. Anna Sirica
Urb. Enrico Borrelli
Urb. Daniela Marrone
Urb. Patrizia Ruggiero

Cod: AD_08

Progettazione elettrica e civile

Progettista:

Ing. Rolando Roberto
Ing. Marco Balzano

Collaboratori:

Ing. Simone Bonacini
Ing. Giselle Roberto

Scala:

tipo di progetto:

- RILIEVO
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO

Consulenza geologia

Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia

Archeol. Concetta C.Costa



rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
00	Consegna	Dicembre 2022	A4			
01						
02						
03						
04						



ALLEGATO " B "
ATO REP. N° 9688/6443

Comune di Cellere

Provincia di Viterbo
Via Cavour n. 90 - 01010 CELLERE - VT

P. I.V.A. 00219310562 - Tel. 0761/451791 - Fax 0761/451763 - PEC: comunedicellere@arubapesc.it



Prot.n 4170
Del 20-09-2021

MARCA DA BOLLO N. 01201489143996

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- Su richiesta della società Mare Rinnovabili, S.r.l, P.Iva 15321341008, con sede in Roma, Viale del Poggio Fiorito 27, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Daniele Rosso
- presentata in data 16/09/2021 prot. 4118;
- Visti gli atti d'ufficio ;
- Visto il D.P.R. 06.06.2001,n. 380 ;
- Visto lo studio effettuato dal perito istruttore arch. Claudio Presta;
- Vista la nota a firma dell'assessore agli usi civici della R.L. con la quale si autorizza il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ;
- Vista la verifica demaniale dell'assessorato Agricoltura -Foresta -Caccia -Pesca -Usi Civici trasmessa con nota n.09590 del 16.11.1994, pubblicata all'albo di questo comune dal 25.11.1994 al 27.12.1994, senza opposizioni,
- Visto il PRG vigente approvato con Del. G.R. 27 settembre 2005 n. 819 (pubblicato sul BURL supplemento n. 2 al "Bollettino Ufficiale" n. 30 del 29 ottobre 2005)
- Visto il P.T.P.R della Regione Lazio adottato con delibere di Giunta regionale n. 556 del 25-07-2007 e 1025 del 21-12-2007 e pubblicato sul B.U.R. Lazio - supplemento ordinario n. 14 al Bollettino Ufficiale n. 6 del 14-02-2008 e successive proroghe;
- Vista la sentenza della Corte della Costituzionale n. 240 del 17-10-2020 di annullamento della Deliberazione del Consiglio Regionale n 5 del 02-08-2019 recante "approvazione PTPR";
- Vista la direttiva Regionale U.1056599.03-12-2020 in merito alla disciplina paesaggistica ;
- Visto il P.T.P.R della Regione Lazio approvato con D.C.R. N. 5 del 21-04-2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10-06-2021 supplemento n. 2;

SI CERTIFICA

Che i terreni distinti al
foglio 04 part. /lle --16-17-18-59-60-11-54-12-14-15-21-22-103---
foglio 07 part. /lle --6-90-60-88-20-21---
foglio 36 part. /lla --03---
foglio 11 part. /lle --100-101-102-103-104-105-55-59-60-61-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99---

P.R.G. VIGENTE

zona E Agricola

con la seguente normativa

Art. 20 come sostituito in sede di approvazione

"Per tali zone si applicano le procedure previste dalla L.R. 38/99 e dalla successiva L.R. n. 8/2003"

VINCOLO PAESISTICO

- Il terreno di cui al foglio 36 particella 03 E' soggetto **IN PARTE** a vincolo paesistico ai sensi della **ex Legge 431/1985 art. 1 lettera c)** (oggi **D. Lgv. 42/2004 art. 142 c.1 lett.c)** - Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37.

- Le parti di terreno eventualmente coperte a bosco sono soggette a vincolo paesistico ai sensi della Legge 431/1985 art. 1 lettera g) - Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento.

USI CIVICI

I terreni **DI CUI SOPRA non** risultano gravati da usi civici **MA** soggetti ad enfiteusi perpetua soltanto i terreni al foglio 11 particelle 100-101-102-103-104-105-55-59-61-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99--- e al foglio 7 particelle 20-21---

VINCOLO IDROGEOLOGICO


I terreni di cui **SOPRA NON SONO** soggetti a vincolo idrogeologico.

Legge Regionale n. 8/2003

Per l'edificazione in zona agricola, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 17 marzo 2003 n. 8 recante modifiche alla L.R. 22 dicembre 1999 n. 38 occorre tener conto di quanto in essa prescritto ed in particolare degli articoli 55, 56 e 57 L.R. 38/1999 come sostituiti dalla L.R. 8/2003 e dalla successiva L.R. n. 12/2016 e dalla successiva legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1.

Il presente certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici. Esso non costituisce titolo, preconditione o altro impegno da parte della autorità comunale per le attività di cui al Testo Unico per l'edilizia.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Edoardo Giustiniani)





Rapporto di verifica



1. Descrizione

Il file mare rinnovabili F.4 ---F 11- F 7.pdf.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 06/06/2022 alle 08:02:00 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) EDOARDO GIUSTINIANI	AcubaPEC S.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: mare rinnovabili F.4 ---F 11- F 7.pdf.p7m
- Impronta del file: a05b3a37a35549f87f4daa91c4133fa50644415a0176a36305be336aebba8e76
- Algoritmo di impronta: SHA256
- Tipo: p7m
- Data della verifica: 06/06/2022 alle 08:01:28 UTC

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - EDOARDO GIUSTINIANI

Questa firma è stata apposta da GIUSTINIANI EDOARDO, C.F./P.IVA TINIT-GSTDRD70E19C447L, nazione IT. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: 06/06/2022 alle 07:23:04 UTC

La firma è apposta con algoritmo SHA256.

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 ss.mm.ii.

La firma è conforme alla Determinazione 189/2017

4. Certificati di firma



4.1 Certificato n° 1 - EDOARDO GIUSTINIANI

- Nome e Cognome del soggetto: **GIUSTINIANI EDOARDO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GSTDRD70E19C447L**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01 6c 8d 10 47 ac b4 ba 01 35 2c 2e 9f f8 50 e6**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **19/06/2020 alle 00:00:00 UTC** al **19/06/2023 alle 23:59:59 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **95052** emessa in data **06/06/2022 alle 07:00:33 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **06/06/2022 alle 07:00:33 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6c ad 80 5e 30 38 3c c5 86 f3 1f ab 2f 6e 95 f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 alle 23:59:59 UTC**

**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA SOSTITUTIVA
DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE CON FIRMA DIGI-
TALE QUALIFICATA**

Certifico io sottoscritto Avv. Ermanno Cammarano, notaio in Viterbo, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), già modificato dall'art. 16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 235, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.

L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata, come risulta dall'allegato "protocollo di verifica".

Viterbo, sei giugno duemilaventidue.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ermanno'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by the text 'ERMANNINO DI ALFREDO NOTARIO IN VITERBO'.

COMUNE DI PIANSAANO

Provincia di Viterbo



ALLEGATO " C "

ALL'ATTO REP. N° 9687/6442

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ARTICOLO 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380 DEL 06.06.2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
protocollo n. 2701

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la richiesta dell' interessato;
VISTI gli atti di ufficio;

certifica

che per l' immobile sito in questo Comune, distinto in catasto:

- al Foglio 12, particelle 30, 32, 33, 36, 37, 1, 14, 15, 16, 13, 349, 350, 34, 35, 421, 41;
- al Foglio 6, particelle 206, 237, 373, 270, 211, 184, 187, 191, 193, 196, 202, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 219, 199, 32, 33, 37, 338, 340, 212, 183, 244, 410, 271, 150, 152, 399, 146, 396, 141, 140, 393, 139, 138, 390, 123, 387, 381, 398, 153, 147, 394, 143, 391, 142, 125, 389, 124, 110, 386, 345, 379, 105, 388, 11, 26, 28, 30, 31, 376, 382, 383, 189, 190, 213, 225, 6, 334, 198, 201, 197, 216, 220, 218, 221, 222, 203, 204, 205, 200, 178, 182, 192, 194, 195, 316, 317, 337, 339, 68, 72, 299, 38, 43, 52, 144, 145, 148, 149, 154, 155, 55;
- al Foglio 17, particelle 21, 38, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 58, 59, 60, 61, 62, 8;

oltre alle norme e ai vincoli della legislazione statale e regionale o discendenti da esse, e alle altre norme contenute negli strumenti e documenti comunali, si ha la seguente classificazione urbanistica:

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 14.02.1995 DI ADOZIONE, DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 94 DEL 31.08.1995, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 1407 DEL 25.10.2002 DI APPROVAZIONE):

- parte in zona "E1", minor parte in zona "E2".

* Per la parte ricadente in zona E1:

Destinazione di zona: "E1" - agricola normale -;

Normativa (passi principali):

Normativa generale:

Tale zona comprende tutte le parti del territorio comunale destinate all' attività agricola, silvo-pastorale e boschiva, nonché all' esercizio delle attività connesse con l' agricoltura.

Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione, di trasformazione culturale, di allevamento zootecnico, ecc.) sarà finalizzato, per quanto possibile, all' attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea, per la riforma dell' agricoltura di cui alle Leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976, recepita dalla Legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

Nella zona agricola è vietata ogni attività comportante una trasformazione dell' uso del suolo diverso dalle sue vocazioni naturali.

L' utilizzazione dell'indice di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni alla edificazione, sulla superficie stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Nell' ambito della zona agricola la destinazione d' uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti.

Ai fini dell' applicazione dei parametri urbanistici non è consentito l' accorpamento di più lotti non contigui anche se appartenenti ad una unica azienda. Si considerano comunque contigui i fondi separati da strade o fossi purchè i fondi medesimi si fronteggino rispettivamente in almeno un punto.

E' fatto, inoltre, divieto di manomettere alberi o nuclei alberati per esigenze non strettamente connesse con l' attività agricola o di trasformazione del suolo ammessa dalle presenti norme.

Nell' ambito della zona agricola è vietato procedere alla costruzione di nuove strade e a modifiche sostanziali di quelle esistenti senza che ciò non sia previsto dal Piano Regolatore Generale vigente o in sue successive varianti. Fanno eccezione le strade poderali e quelle consortili, e le strade che, comunque, assolvono le funzioni di queste ultime. Non è consentita inoltre l' installazione di impianti di demolizione di auto e relativi depositi tale attività deve trovare opportuna collocazione all' interno della zona industriale e/o artigianale.

E' consentita, invece, la realizzazione di acquedotti fognature, elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche ed impianti di depurazione per i quali valgono, comunque, i vincoli di rispetto previsti dal Piano e dalla legislazione vigente.

L' intero art. 17 "zona E - agricola", nei previsti tempi di attuazione del combinato disposto dalla L.R. 38/99 e dalla D.G.R. n. 2503/00, dovrà intendersi ovviamente integrato ed, in parte, emendato, in totale conformità alla recente normativa approntata.

Normativa specifica:

Sottozona E1 - agricola normale -.

In essa sono consentite soltanto costruzioni a servizio diretto dell' agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali, quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie. ecc.

Gli annessi agricoli dovranno essere collocati solamente nei piani interrati e/o nei piani terreni degli edifici.

Si riportano inoltre i parametri principali di edificabilità:

- indice di fabbricabilità fondiaria: $I_f = 0.07$ mc./mq. con un indice massimo di 0.03 mc/mq per le residenze rurali ;
- superficie minima di intervento: mq. 10.000.
- indice massimo di copertura = 5%.

La variante al P.R.G., in detta zona, si attua mediante intervento edilizio diretto.

*** Per la parte ricadente in zona "E2":**

Destinazione di zona: "E2" - agricola boschiva e di salvaguardia ambientale -;

Normativa generale:

Vale la normativa generale sopra riportata per la zona "E1".

Normativa specifica:

Destinazione di zona: "E2" - agricola boschiva e di salvaguardia ambientale -;

In detta zona è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione ed ogni intervento che possa alterare l' assetto e l' andamento naturale del suolo. E' prescritta conservazione della consistenza forestale.

Per particolari esigenze strettamente connesse all' esercizio delle attività forestali è consentita, solo sulla base di una superficie minima d'intervento di 30.000 mq., la realizzazione di manufatti di ricovero e di deposito con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0.001 mc./mq., una cubatura massima di 60 mc. ed un' altezza massima di mt. 3.00.

L' indice massimo di copertura è di 0.3%.

L' utilizzazione forestale è subordinata ai piani di assestamento boschivo da sottoporre all' approvazione dell' Assessorato Regionale all' Agricoltura e Foreste ed ai competenti organi statali.

La variante al P.R.G., in detta zona, si attua mediante intervento edilizio diretto.

Quanto sopra riporta i passi principali.

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 22.12.1999 (B.U.R. LAZIO 30.12.1999), E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Si applicano, per quanto cogenti, le disposizioni della legge regionale n. 38/99 e succ. m.i..

Si riportano di seguito, i passi principali, degli articoli, 51, 54, 55,57,57 bis, 58, 65bis, della citata legge regionale, con le successive modifiche ed integrazioni:

LM/utc:E1E2-107.DOC



"TITOLO IV
TUTELA E DISCIPLINA DELL' USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

CAPO I
INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 51
(Finalità)

1.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate dall' articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.

CAPO II
EDIFICAZIONI IN ZONA AGRICOLA

Art. 54
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

- a) attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006;
- b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:
 - 1) turismo rurale;
 - 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali;
 - 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;
 - 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
 - 5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione;
 - 6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis.

Art. 55
(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.



3-bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3-ter.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, e a condizione che l'azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore;
- b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore.

5. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l'azienda agricola può comprendere anche lotti non contigui purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all'articolo 57, comma 3. 5 bis. La superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale è definita superficie aziendale asservita. Tale superficie non può essere inferiore alla superficie in grado di generare, se previsto, l'indice fondiario utilizzato.

5 ter. I manufatti presenti all'interno dell'azienda agricola di cui al comma 4 sono denominati fabbricati aziendali. Costituiscono i fabbricati aziendali le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali di cui all'articolo 57, comma 3, e gli annessi agricoli strumentali di cui al comma 5 quater.

5 quater. Gli annessi agricoli sono i manufatti strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2 e sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) annessi agricoli tamponati: strutture chiuse su tutti i lati. Sono considerati annessi agricoli tamponati anche le strutture realizzate al di sotto della superficie del piano di campagna. La realizzazione di annessi agricoli tamponati interrati è sempre sottoposta all'approvazione di un PUA di cui all'articolo 57;
- b) annessi agricoli stamponati: strutture completamente aperte su tutti i lati ovvero aperte su un unico lato nel caso in cui gli altri lati siano tamponati, senza utilizzo di finestre, sino ad un terzo dell'altezza massima del fabbricato calcolata dal piano di campagna fino alla gronda. Gli annessi agricoli stamponati, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadrati, con un rapporto di 0,002 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed una altezza massima di 7,5 metri;
- c) annessi agricoli produttivi: volumi tecnici o manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento di specifiche necessità tecniche dell'azienda. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le relative tipologie e caratteristiche quali silos, concimaie, vasche per raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di biogas come da previsione degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, nonché piscine realizzabili solo se adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo agrituristico di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate e complementari di cui all'articolo 3 della l.r. 14/2006 e all'articolo 54, comma 2. Gli annessi agricoli produttivi sono realizzabili tramite presentazione e approvazione di un PUA redatto ai sensi della presente legge, fatto salvo per gli annessi produttivi "serre" di cui alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;
- d) annessi agricoli misti: manufatti costituiti, nel medesimo corpo di fabbrica, da più tipologie tra quelle indicate nelle lettere a), b) e c).

6. Gli annessi agricoli strumentali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a



tetto. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli tamponati, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno e per gli stamponati un'altezza fino a 7,50 metri lineari, anche con una diversa tipologia di copertura dei manufatti.

7. Nei comuni, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006 da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

8. Rientrano negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), quali i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché i locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano, altresì, negli annessi agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all'articolo 57 bis.

9. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, gli interventi di nuova edificazione di cui ai commi 6 e 7, nonché quelli di cui all'articolo 57, comma 3, sono realizzati detraendo dal dimensionamento derivante dall'applicazione dei rispettivi indici le superfici degli edifici esistenti. Nei lotti che hanno già espresso la propria potenzialità edificatoria non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad esclusione di quanto previsto nell'articolo 57. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 5 quater, lettera b), sono realizzati detraendo le superfici degli annessi stamponati esistenti.

10.

11. Le strutture edilizie devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell'edificazione rurale tipica dei luoghi.

12. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, è consentita la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: approvvigionamento idrico, allaccio delle utenze, smaltimento dei reflui, viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l'ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

13. Gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, non sono oggetto di reperimento degli standard urbanistici ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

13 bis.

Art. 57

(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole.

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti;

b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6 e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera b);

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera c);

e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6;

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all'articolo 2 della

l.r. 14/2006 con esclusione dell'introduzione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 15 della l.r. 14/2006.



3. Le abitazioni rurali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto minimo, come definito dall'articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati.

4.

5.

6.

7.

8. Il PUA è rilasciato, dalla struttura tecnica comunale competente ... e si realizza tramite convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 58 e dall'articolo 76 stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

a) effettuare gli interventi previsti dal programma;

b) non modificare la destinazione d'uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2;

c) non modificare la destinazione d'uso rurale delle nuove costruzioni;

d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita.

9. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

9 bis.

10. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall'articolo 57, comma 1, all'atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell'inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

Art. 57 bis

(PUA per le attività multimprenditoriali)

1. Le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:

a)

b)

2. Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola. Nell'ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 57, comma 1, sono denominati "soggetti agricoli" e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività multimprenditoriali sono denominati "soggetti connessi". Il regime di connessione è disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 12 e deve avere una durata non inferiore ai dodici anni.

3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell'intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriale, non può comunque essere maggiore di 30 ettari.

4. L'introduzione e lo svolgimento delle attività multimprenditoriale, è consentita esclusivamente:

a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all'interno dell'azienda agricola;

b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie assentite ai sensi dell'articolo 55, comma 6.

5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera d), successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 12 non possono essere in nessun caso destinati all'introduzione e allo svolgimento delle attività multimprenditoriale.



6. Gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), mantengono la destinazione d'uso rurale anche successivamente alla fine del regime di connessione.
7. La realizzazione di manufatti funzionali alle attività terapeutico-riabilitative di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), numero 4) è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
8.
9.
10.
11. In ogni caso ai fini sanzionatori la perdita delle qualifiche prevista dall'articolo 57, comma 1, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) 1306/2013, determina la decadenza del regime di connessione e l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 8.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la Giunta regionale approva un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, finalizzato a stabilire:

13. Gli edifici realizzati o rifunzionalizzati ai fini dell'inserimento delle attività multimprenditoriali, in violazione dei commi 3, 4, 5 e 11, sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008.
14. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, si applica in quanto compatibile il regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).

Art. 58
(Vincolo di inedificabilità)

1.
- 1bis.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolo 57, comma 3. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 65bis
(Disposizioni transitorie per le zone agricole)

1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all' articolo 52, la Giunta Regionale, entro il 15 dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della diverse aree produttive del Lazio.
2. Entro il 31 dicembre 2001, i comuni provvedono ad indicare l' unità aziendale ottimale e l' unità aziendale minima ai sensi dell' articolo 52, comma 3.
3.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2503 del 12.12.2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) del 10.03.2001, ha dettato "Criteri ed indirizzi per la individuazione delle diverse aree produttive del Lazio, ai fini degli adempimenti comunali". Il Comune di Piansano, a tutt' oggi, non ha adottato provvedimenti, in proposito.

Si riporta di seguito l' articolo 8 della legge regionale n. 8 del 17.03.2003:

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1.



2. A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole definite all' interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della l.r. 38/1999, come modificata dalla presente legge.

ALTRE DISPOSIZIONI.

Ove su ogni predetto immobile insistano beni diffusi, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 e succ. m.i., questo è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del medesimo decreto.

Ogni immobile in parola è soggetto alla disciplina del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56, Supplemento n. 2, in data 10.06.2021 -.

Si riporta altresì il comma 9, dell' articolo 39, delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale:

art. 39

(protezione delle aree boscate)

9. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

Parte dell' immobile al foglio 17, particelle 58, 59, 60, 62, in particolare, ricade, in area di protezione dei corsi d' acqua del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato.

Si riportano di seguito gli articoli 5, 7, 9, 11, 13, 36, 62, 63 e 65 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale:

Articolo 5

Efficacia del PTPR

1. Il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice.

2. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice ove accertati prima dell'approvazione del PTPR; nell'ambito di tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme;

b) le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme;

c) gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme.

3. I "Beni paesaggistici" - Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice, nonché dei beni sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di tutela e di accertamento nelle presenti norme, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a) del Codice. L'individuazione dei beni paesaggistici contenuta nel PTPR approvato sostituisce dalla pubblicazione dell'approvazione la ricognizione del PTPR adottato.

Articolo 7

Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati

1. Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio regionale, di seguito denominati PTP, salvo quanto previsto al comma 2.

2.

3.

Articolo 9

Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), nel territorio della Regione Lazio riguardano i beni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 142, comma 1, del Codice:

.....

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle



acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

.....
2. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. I beni paesaggistici tutelati per legge sono individuati nelle Tavole B e descritti nei relativi repertori con riferimento alla legge regionale 24/1998 che ha precisato, nel Capo II, sia la definizione normativa sia i criteri di individuazione dei beni medesimi, con integrazioni e specificazioni contenute nelle presenti norme.

4. Ai beni paesaggistici tutelati per legge individuati nelle Tavole B si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme.

5.

Articolo 11

Autorizzazioni e pareri

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

2. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, nonché l'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, sono subordinate al preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito del procedimento di formazione del piano; resta fermo l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica i singoli interventi previsti nei piani approvati se ricadenti nei beni paesaggistici.

3. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 149 del Codice. Non è, altresì, richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi di demolizione e remissione in pristino in esecuzione di provvedimenti di repressione degli abusi.

4. Ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2017, n. 31 sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati nell'allegato A, mentre gli interventi indicati nell'allegato B seguono la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

5. Le autorizzazioni e i pareri di cui ai commi 1 e 2 sono espressi in conformità con le norme del PTPR e le relative cartografie prescrittive.

6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui alle lettere a), b), c), comma 1, dell'articolo 134 del Codice si applicano le relative modalità o discipline di tutela, se compatibili; in caso di contrasto prevale la più restrittiva, fatto salvo quanto espressamente specificato dalle stesse norme del PTPR. Resta ferma, in caso di immobili o aree sottoposte a vincolo anche ai sensi della Parte II del Codice, l'autonoma disciplina di tutela.

7.

8.

Articolo 13

Definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture

1. Le definizioni contenute nelle presenti norme si riferiscono a quelle del Testo unico per l'edilizia DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., salvo quanto specificato nel presente articolo. Nelle presenti norme per patrimonio edilizio esistente si intendono i manufatti legittimamente realizzati o successivamente legittimati.

2. Nelle presenti norme, in particolare nei "paesaggi", la tipologia di trasformazione e l'obiettivo specifico di tutela indicati come "recupero manufatti esistenti e ampliamenti inferiori al 20%" comprende le categorie degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 1, articolo 3, del DPR 380/2001 e gli ampliamenti di volume inferiori al 20 per cento anche fuori della sagoma esistente, purché realizzati senza totale demolizione, nonché gli interventi pertinenziali che comportino realizzazione di nuove volumetrie inferiori al 20 per cento di quella del fabbricato esistente.

3. Nelle presenti norme, in particolare nei "paesaggi", la tipologia di trasformazione e l'obiettivo specifico di tutela indicati come "nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%" comprende le categorie degli interventi edilizi di cui alla lettera e), comma 1, articolo 3, del DPR 380/2001, inclusi gli ampliamenti di volume



superiori al 20 per cento della volumetria del fabbricato esistente e gli interventi pertinenziali che comportino realizzazione di nuove volumetrie superiori al 20 per cento di quella del fabbricato esistente.

4.

5. Le tipologie di trasformazione di cui al presente articolo sono consentite solo ove espressamente previste e nei limiti indicati dalla disciplina di tutela e di uso. Ferma restando la necessità di previa autorizzazione paesaggistica, può essere consentita la demolizione senza ricostruzione di immobili non tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice.

CAPO III

Modalità di tutela delle aree tutelate per legge

Articolo 36

Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente "corsi d'acqua".

3. La ricognizione e la graficizzazione dei corsi d'acqua è stata effettuata, su C.T.R. 1:10.000, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, con la D.G.R. n. 211 del 22.02.2002, pubblicata su cinque Supplementi Ordinari del BUR n. 18 del 29.6.2002, integrata e modificata dalla D.G.R. n. 861 del 28.06.2002 e dalla D.G.R. n. 452 del 01.04.2005, e recepisce i successivi accertamenti effettuati ai fini dell'approvazione del PTPR nonché le esclusioni di cui alle D.G.R. n. 5 del 14.01.2011, n. 356 del 08.08.2011 e n. 620 del 29.12.2010 e n. 215 del 23/04/2014. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Sono altresì rappresentati nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d'acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici. La cartografia del PTPR – Tavola B è ricognitiva e probante fino all'adeguamento di cui all'articolo 16 proposto ai sensi dei commi 21, 22 e 23.

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a distanze inferiori a trecento metri, di corsi d'acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998.

5. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del presente comma.

Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i canali e collettori artificiali di cui all'elenco contenuto nell'allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma



restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

8. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e ineditata di cinquanta metri a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

9. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 l'indice attribuito è:

- a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per i beni paesaggistici per i quali sia cogente la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, quello contenuto nella disciplina del paesaggio individuato dal PTPR per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.

12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e ineditata di cinquanta metri a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

13.

14. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esteso alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al cinque per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

15. Sono consentite, previo rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e fermo restando l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque e le opere relative al "mini-idro". Tali opere devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

16. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne tempestivamente avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

18. Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa di settore, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alla struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi



dagli alvei, previste in appositi piani di intervento, da sottoporre a nullasta della competente autorità di bacino, nullasta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolte alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del d.l. 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

19.
20.
21.
22.
23.

CAPO VII

Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione

Articolo 62

Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica

1.
2. Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per i beni di cui all'articolo 134 del Codice, ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo ai sensi dell'articolo 2 per la restante parte del territorio e prevede, ai sensi dell'articolo 145 del Codice, misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3.
4. Il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è sovraordinato alla pianificazione urbanistica e le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali. Gli Enti competenti per la pianificazione urbanistica, conformano i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica ed adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alle previsioni del PTPR con le procedure di cui all'articolo 65. Ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del Codice i limiti derivanti alla proprietà da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Articolo 63

Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice

1.
2.
3.
4. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 24/1998 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR purché conformi ai PTP approvati nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/1998.
5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di pubblicazione dell'adozione del PTPR e prima della data di pubblicazione dell'approvazione del PTPR purché conformi al PTPR adottato.
6. Le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998 possono essere completate per le parti non attuate previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica che valuti la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PTPR.
7.

Articolo 65

Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR

1. I piani urbanistici generali vigenti si adeguano alle previsioni del PTPR entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione.
2.
3.
4.
5.



6.

7.

8.

9. Fino all'adeguamento o in assenza di esso, le previsioni del PTPR sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

10.

Il territorio del Comune di Piansano è oggetto di una valutazione istruttoria ai fini di una possibile dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e succ. m.i., come da nota Ministero della Cultura, protocollo n. 5299-5300-P del 21/04/2022.

Ogni predetto immobile non è compreso, tra quelli per cui l'Assessore agli Usi Civici della Regione Lazio con nota protocollo n. 3545 dell' 11.04.1989, rettificata con nota n. 8449 di protocollo in data 04.11.1993, ha certificato essere demani civici.

Tutti i progetti delle aree indicate nella Variante al Piano Regolatore Generale, che comportino movimenti terra, dovranno essere portati a conoscenza della Sovrintendenza Archeologica per l' Etruria Meridionale, la quale, seguirà le opere in corso.

Gli immobili al foglio 6, particelle 11, 28, 32, 33, 38, 43, 52, 55, al foglio 17, particelle 8, 25, 29, 30, sono soggetti a vincolo idrogeologico.

Ove ogni immobile o parte di esso, al foglio 17, particelle 58, 59, 62, 60, 8, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 38, ricadesse in una zona di intersezione tra il terreno e la retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario, del limitrofo/i graficizzato/i corso/i d' acqua, a una quota superiore di 10 m dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 m dalle sponde dell'alveo ordinario, questa ricade, per graficizzazione di corso d' acqua principale classificato pubblico, come individuato con D.G.R. n. 452 del 01.04.2005, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 del PAI, ancorché non classificate pubbliche, in area di attenzione idraulica (articolo 27), del Piano stralcio per l' Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04.04.2012.

Si riporta di seguito l' articolo 27:

ART. 27 (Disciplina delle aree d'attenzione idraulica)

1. L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle disponibilità finanziarie, nell'ambito delle aree di attenzione di cui all'art. 9 lett. b), provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo d'inondazione ai sensi dell'art. 7;

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità nell'ambito delle aree di attenzione. Tali studi verranno presi in considerazione dall'Autorità solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal Piano e indicati nell'Allegato 8;

3. L'Autorità, a seguito degli studi eseguiti come ai precedenti commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14;

4. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all'art. 7, sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.

5.....

6.....

7.....

8.....

9. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b), nelle more di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, sono comunque consentiti, gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 23.

10. Non è consentito l'uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

Si riporta il comma 2, dell' articolo 23:

2. Nella fascia A non è consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative all'aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;



- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;
- c) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
- e) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- f) interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, a condizione che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
- g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- h) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità;
- i) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
- j) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica, previa approvazione dell'Autorità;
- k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, previa approvazione dell'Autorità;
- l) interventi di manutenzione idraulica.

Il territorio del Comune di Piansano è interessato dal progetto per un "parco eolico", della potenza complessiva di 60 MW, mediante l'installazione di 30 aerogeneratori da 2MW di potenza nominale, di altezza al mozzo pari ad 80 m. e un diametro del rotore di 92,5 m.

In proposito è stato reso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con nota n. 114456 di protocollo in data 30.06.2008 - acquisita al n. 2773 di protocollo del Comune di Piansano, in data 04.07.2008 - dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2S/04 Valutazione Impatto ambientale e danno ambientale, secondo i contenuti della nota stessa.

Con determinazione n. 56/717/G in data 04.08.2008, avente ad oggetto: "..... Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica", è stato, ai sensi del comma 3 di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e della legge regionale n. 18/2006, autorizzato, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, il "parco eolico" in parola.

Con determinazione n. 08/1236/G in data 14.12.2012, avente ad oggetto: "..... Approvazione riduzione numero aerogeneratori e presa d' atto ultimazione lavori", da ultimo, è stata approvata, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, la riduzione del numero di aerogeneratori del "parco eolico" in parola (n. 21, risultanti dal predetto provvedimento).

La distanza dall' aerogeneratore più prossimo è di m. 25 circa.

Con Autorizzazione n. 05/ENERG., in data 03.07.2009, protocollo n. 52.940, in data 23.07.2009, avente ad oggetto: "Procedure autorizzative ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", è stato, ai sensi del comma 3 di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e succ. m.i. e della legge regionale n. 18/2006, autorizzato, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, ubicato sulla particella 1, del foglio 13.

Con Autorizzazione n. 14/ENERG., in data 13.05.2010, avente ad oggetto: "Procedure autorizzative ai sensi dell' Art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", è stato, ai sensi del comma 3 di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e succ. m.i. e della legge regionale n. 18/2006, autorizzato, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, ubicato sulle particelle 76-77-78 del foglio 5.

Con Autorizzazione n. 42/ENERG., in data 17.08.2010, avente ad oggetto: "Procedure autorizzative ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", è stato, ai sensi del comma 3 di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e della legge regionale n. 18/2006, autorizzato, secondo i



contenuti del provvedimento medesimo, un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, ubicato sulle particelle 271-150-152-146-141-140-139-138-123-381-379-377-105-376-153-147-143-142-125-124-110-345 del foglio 6.

Con Autorizzazione n. 07/ENERG., in data 15.03.2011, avente ad oggetto: "Procedure autorizzative ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", è stato, ai sensi del comma 3 di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e della legge regionale n. 18/2006, autorizzato, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, ubicato sulle particelle 269-333 del foglio 6.

Con determinazione n. R.U. 2359 in data 17.10.2019, avente ad oggetto: " Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da eolico ", è stata, ai sensi del comma 3, articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 e della legge regionale n. 18/2006, autorizzata, secondo i contenuti del provvedimento medesimo, l' installazione di un aerogeneratore di potenza massima di 0,499 MWp di altezza massima al mozzo pari a 50 m. e un diametro massimo del rotore di 52 m. di altezza massima complessiva fuori terra di m. 76 ubicato sulle particelle 17-18-19-20-21-22-23-24-25-27, del foglio 12.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Si riporta di seguito il relativo indirizzo al sito internet dell' Ente:

<http://www.comune.piansano.vt.it/regolamenti/regolamimpalimenerrinn.pdf>

L' immobile al foglio 12, particelle 30, 32, 33, 36, 37 e al foglio 6 particelle 206, 237, 373, è stato messo a disposizione, per quanto di ragione, ai fini del rilascio della concessioni edilizie n. 1078 in data 02/12/1980.

L' immobile al foglio 12 particelle 34, 35 è stato messo a disposizione ai fini del rilascio della concessioni edilizie n. 1931 in data 17/08/1994 e n. 2078, in data 25/09/1996.

L' immobile al foglio 12 particella 421 è stato messo a disposizione ai fini del rilascio della concessioni edilizie n. 1014 in data 31/05/1979, n. 1931 in data 17/08/1994 e n. 2078, in data 25/09/1996.

L' immobile al foglio 6 particella 271 è stato messo a disposizione ai fini del rilascio della licenza edilizia in data 18/09/1971.

L' immobile al foglio 6 particelle 138, 123, 381, 379, 105, 376, 153, 143, 142, 125, 124, 110, 345, 271 è stato messo a disposizione ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 1834 in data 17/03/1994 e considerato, per quanto di ragione, ai fini dell' istanza di concessione edilizia prodotta in data 28/03/1986 e acquisita al n. 775 di protocollo.


L' immobile al foglio 6 particelle 197, 220 è oggetto della convenzione repertorio n. 18.915 in data 20/10/2011 notaio Adriano Castaldi, relativa al permesso di costruire n. 2945 in data 11/11/2011.

L' immobile al foglio 17, particelle 58, 59, 60, 61, 62, 8, 25, 26 è stato considerato ai fini dell' istanza di permesso di costruire prodotta in data 17/12/2011 e acquisita al n. 5307 di protocollo.

A richiesta dello Studio Notarile Avv. Ermanno Cammarano, in carta resa legale, per gli usi di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e succ. m.i., e salva facendo la futura modificazione normativa. Il presente atto non costituisce titolo, preconditione o altro impegno da parte dell' autorità comunale per le attività di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e similari.

Piansano, li 23.05.2022

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO
dot. Luigi Martinelli



Certificazione di conformità di documento
cartaceo a documento informatico

Certifico io sottoscritto Avv. Ermanno Cammarano, Notaio in Viterbo, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti, che la presente copia (rilasciata in esenzione dell'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e seguenti D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601), redatta su supporto cartaceo composto di numero otto pagine su numero quattro fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Anna Di Palo di Ferrara, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (al 6 giugno 2022) del certificato di detta firma digitale di detto Notaio rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.
Viterbo, sei giugno duemilaventidue



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'E. Cammarano'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ERMANNO DI ALFREDO CAMMARANO' around the top edge and 'NOTAIO IN VITERBO' around the bottom edge. In the center of the seal is a heraldic emblem featuring a cross with four smaller crosses at its ends, set against a background of a sunburst or starburst pattern.